

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEGLI ENTI LOCALI – PRIME INFORMAZIONI

Le manovre finanziarie della Provincia e dello Stato per il 2017 hanno introdotto alcune novità in materia di entrate tributarie e patrimoniali (extratributarie) degli Enti Locali a partire dal 2017. In particolare, si segnala l'entrata in vigore delle seguenti fonti normative, nel merito delle quali, di seguito, si fornisce una prima illustrazione sintetica, con riserva di successivi approfondimenti in particolare (a mezzo di aggiornamento della Guida Operativa pubblicata su questo sito nell'attuale versione 4.2) per quanto concerne la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 e del nuovo Contributo di Scopo:

- Legge provinciale n. 20 dd. 29 dicembre 2016 (legge di stabilità provinciale per il 2017, in B.U.R. n. 52/I-II – Numero Straordinario n. 3 – dd. 30 dicembre 2016);
- Legge n. 232 dd. 11 dicembre 2016 (legge di bilancio dello Stato per il 2017, in G.U. n. 297 dd. 21 dicembre 2016 – Suppl. Ordinario n. 57);
- Decreto Legge n. 193 dd. 22 ottobre 2016, come convertito in Legge n. 225 dd. 1 dicembre 2016 (testo coordinato in G.U. n. 282 dd. 2 dicembre 2016 – Suppl. Ordinario n. 53).

LA MANOVRA DELLA PROVINCIA

A) L'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

L'articolo 14 della L.P. n. 20/2016 ha introdotto, con validità dall'1.1.2017, alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014.

A livello metodologico, si precisa che i riferimenti di seguito operati all'articolo 14 si riferiscono alla L.P. n. 20/2016, mentre gli altri rinvii normativi sono effettuati (se non diversamente indicato) con riferimento ai corrispondenti articoli della L.P. n. 14/2014 ora novellati.

- 1. Fabbricati assimilati ad abitazione principale per acquisizione della residenza in istituti di ricovero o sanitari (art. 14 comma 2 lettera a)).** E' stata modificata (completamente sostituita) la norma di cui all'articolo 8 comma 2 lettera a). La nuova formulazione non innova sul piano sostanziale né i presupposti né le modalità di applicazione dell'assimilazione ad abitazione principale (facoltativa) ivi prevista ma ne definisce puntualmente la portata, anche alla luce di alcuni dubbi interpretativi emersi. Viene chiarito, in particolare, che:
 - a) l'assimilazione si applica solo se il fabbricato posseduto da soggetto che acquisisce la residenza in casa di riposo o istituto sanitario era qualificato, al momento del cambio della residenza stessa, come "abitazione principale" dello stesso soggetto;
 - b) l'assimilazione si applica in ogni caso ai fabbricati di cui alla lettera a) nei quali continuino a risiedere anagraficamente il coniuge o i parenti o gli affini entro il secondo grado del soggetto ricoverato (e possessore);
 - c) l'assimilazione si applica ai fabbricati di cui alla lettera a) comunque utilizzati (quindi anche tenuti a disposizione) purché l'utilizzo stesso, da parte di chiunque, avvenga a titolo non oneroso (e quindi non solo in caso di locazione ma in base a

qualsiasi presupposto giuridico, anche atipico, dal quale derivi un utile economico per il possessore ora ricoverato).

NORMA DI IMMEDIATA APPLICAZIONE.

2. **Fabbricati assimilati ad abitazione principale posseduti da cittadini italiani residenti all'estero (art. 14 comma 1).** Viene estesa l'assimilazione ad abitazione principale anche alle eventuali pertinenze del fabbricato abitativo posseduto da cittadini italiani residenti all'estero che i Comuni, esercitando la relativa facoltà, intendono assimilare a abitazione principale ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera d). In questo senso viene modificato l'articolo 5 comma 2 lettera b). **NORMA DI IMMEDIATA APPLICAZIONE SE IL COMUNE HA DELIBERATO O DELIBERA L'ASSIMILAZIONE.**
3. **Aliquote base per i periodi d'imposta 2017 e seguenti (art. 14 comma 4 lettera b).** Il quadro delle aliquote stabilito per il periodo d'imposta 2016 trova ora applicazione anche ai periodi d'imposta dal 2017 al 2019 alla luce delle modifiche intervenute al comma 6 bis dell'articolo 14. Riassumendo, si ha:
 - a) per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
 - b) per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9 l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,79%;
 - c) per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze) l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;
 - d) per le aree edificabili e le fattispecie assimilate l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%.
4. **Fabbricati destinati ad impianti di risalita (articolo 14 comma 2 lettera b).** Anche per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019 i Comuni possono deliberare un'aliquota agevolata (fino all'esenzione) per i fabbricati categoria catastale D8 destinati ad impianti di risalita comunque denominati, sempre nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. In questo senso è modificato l'articolo 8 comma 2 lettera e-bis).
5. **Fabbricati destinati ad attività di campeggio (articolo 14 comma 2 lettera c).** L'articolo 8 comma 2 lettera e-bis) è stato modificato, e prevede che i Comuni possono deliberare, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, un'aliquota agevolata (fino all'esenzione) per i fabbricati categoria catastale D8 destinati ad attività di campeggio. Questa facoltà, essendo prevista nella stessa norma relativa ai fabbricati D8 destinati ad impianti di risalita, va esercitata secondo le medesime regole previste per questi ultimi, e quindi nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
6. **Deduzione rendita fabbricati strumentali all'attività agricola (art. 14 comma 4 lettera a).** La deduzione prevista dall'articolo 5 comma 6 lettera d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola, fissata in € 550,00= a regime, in € 1.000,00= per il periodo d'imposta 2015, e in € 1.500,00= per il periodo d'imposta 2016, è stabilita nel medesimo importo di € 1.500,00= anche per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019. In questo senso è modificato l'articolo 14 comma 6. La deduzione si applica sulla rendita catastale non rivalutata. **NORMA DI IMMEDIATA APPLICAZIONE.**
7. **Esenzione per una specifica fattispecie di aree edificabili (art. 14 comma 2 lettera d).** Dal periodo d'imposta 2017 i Comuni possono, in via facoltativa, prevedere l'esenzione per le aree edificabili che, in base alle Norme di Attuazione del PRG comunale, consentono unicamente l'ampliamento di fabbricati esistenti. Si tratta delle c.d. aree "sature" o "consolidate", che in via generale sono soggette all'imposta in forza del presupposto di cui all'articolo 6 comma 1. Si precisa che in base alla formulazione della nuova norma l'esenzione non è applicabile alle aree che comunque consentono, per previsione urbanistica, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati. In questo senso il nuovo articolo 8 comma 2 lettera g-bis).

8. **Aliquota agevolata/esenzione per le aree edificabili non trasformate in “non edificabili” (art. 14 comma 2 lettera d).** Dal periodo d’imposta 2017 i Comuni possono stabilire un’aliquota ridotta, anche fino all’esenzione, per le aree edificabili per le quali non sia stata accolta l’istanza di trasformazione urbanistica in aree “non edificabili” ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 45 comma 4 della L.P. n. 15/2015. Si tratta quindi di un’aliquota agevolata (ovvero di un’esenzione) che può trovare applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale l’istanza di modifica della destinazione urbanistica è stata respinta. La norma non pone limiti temporali relativamente al numero di periodi d’imposta (futuri) nei quali l’aliquota agevolata (ovvero l’esenzione) può trovare applicazione. Si segnala che la procedura di cui all’articolo 45 comma 4 della L.P. n. 15/2015 è stata modificata dall’articolo 46 commi 3 e 4 della L.P. n. 20/2016, con l’introduzione della data del 30 giugno per l’assunzione obbligatoria da parte del Comune delle decisioni in merito alle istanze presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 4bis della L.P. n. 15/2015, il Comune deve motivare il mancato accoglimento della domanda di modifica della destinazione urbanistica da edificabile a non edificabile, dandone comunicazione all’interessato. Queste novelle normative rendono certi i tempi per l’eventuale applicazione della nuova norma IM.I.S. fin qui illustrata. Solo per completezza si conferma che per le istanze di “declassamento” accolte continuano a valere le regole di rimborso obbligatorio in vigore dall’1.1.2016 in base all’articolo 6 comma 2 lettera a) e quelle di rimborso facoltativo (ulteriore) di cui all’articolo 8 comma 2 lettera g). In questo senso il nuovo articolo 8 comma 2 lettera g-ter).
9. **Aree edificabili soggette ad espropriazione per pubblica utilità (art. 14 comma 3).** L’articolo 10 comma 9bis è stato modificato nella sua formulazione per chiarire un dubbio interpretativo sorto in vigenza della norma. Nello specifico, non vi è alcuna modifica sostanziale, ma la nuova formulazione precisa in modo univoco che il rimborso decennale IM.I.S. stabilito per la fattispecie delle aree soggette ad espropriazione per pubblica utilità al trascorrere di dieci anni senza che sia intervenuta la loro acquisizione da parte dell’Ente Pubblico, si applica solo all’IM.I.S., e la decorrenza del diritto al rimborso stesso si concretizza dopo 10 anni di versamento dell’Imposta. I dieci anni quindi si calcolano partendo dall’1.1.2015 ovvero dalla data (comunque successiva all’1.1.2015) alla quale è stato introdotto il vincolo di espropriazione sul terreno edificabile. **NORMA DI IMMEDIATA APPLICAZIONE.**
10. **Immobili posseduti da Cooperative Sociali ed ONLUS (art. 14 comma 4 lettera c).** L’esenzione relativa agli immobili posseduti dalle “Cooperative Sociali” e dalle ONLUS (queste ultime solo se hanno stipulato convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità o le Aziende sanitarie) stabilita per il periodo d’imposta 2016 viene ora prevista anche per i periodi d’imposta dal 2017 al 2019, in forza della nuova formulazione dell’articolo 14 comma 6ter. Rimangono invariati i presupposti e le modalità di applicazione dell’esenzione come illustrati sia nella Guida Operativa che nelle altre pubblicazioni presenti su questo sito. **NORMA DI IMMEDIATA APPLICAZIONE.**

Si sottolinea e ricorda, con specifico riferimento alla manovra di bilancio 2017 dei Comuni, che:

1. le nuove norme IM.I.S. di immediata applicazione (come sopra evidenziate) non necessitano né di modifiche regolamentari né di specifica deliberazione da parte del Comune. Naturalmente, sotto il profilo della conoscibilità da parte dei contribuenti e della corretta diffusione, il Comune può valutare se inserirle nei propri strumenti amministrativi (in particolare il Regolamento IMIS), mentre la loro evidenza sulle informative è obbligatoria ai sensi della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente);
2. le norme non indicate come di “immediata applicazione” sono rimesse all’autonoma facoltà impositiva del Comune. **ATTENZIONE:** ai sensi dell’articolo 1 comma 169 della L. n. 296/2006, applicabile all’IMIS ai sensi dell’articolo 8 comma 1, se il Comune non adotta

alcuna deliberazione per il periodo d'imposta 2017 si intendono automaticamente prorogate le decisioni assunte per il 2016, salve le modifiche obbligatorie ed automatiche nei termini illustrati al punto 1. Questo assume particolare rilevanza per quanto riguarda le aliquote base agevolate previste per alcune tipologie di attività produttive (vedi sopra punto 3). Tali aliquote sono state oggetto di accordo tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali in sede di Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2017, rientrando nella più ampia manovra fiscale territoriale. In attuazione del citato impegno i Comuni sono chiamati ad adottare per i fabbricati in questione specifiche decisioni nell'ambito della deliberazione relativa alle aliquote 2017, se necessitanti di adeguamento rispetto alle decisioni assunte per il 2016;

3. per quanto riguarda la tempistica per l'approvazione delle (eventuali) modifiche al Regolamento IMIS ed all'adozione della delibera relativa alla manovra tributaria IMIS 2017, si rinvia a quanto illustrato nella Parte 5 della Guida Operativa.

B) IL CONTRIBUTO DI SCOPO (CON.SCO.)

L'articolo 13 della L.P. n. 20/2016 ha istituito il Contributo di Scopo (di seguito CON.SCO.) quale entrata comunale facoltativa di natura tributaria per il finanziamento di opere pubbliche. Si tratta di una nuova entrata di natura tributaria immobiliare istituita ai sensi dell'articolo 80 comma 2 dello Statuto di autonomia, che attua ma solo in parte riprende la disciplina dell'Imposta di scopo istituita a livello statale dalla L. n. 296/2006. Di fatto, quindi, il legislatore ha inteso prevedere un nuovo strumento di finanziamento delle opere pubbliche, rimettendo la sua effettiva eventuale applicazione alla potestà impositiva dei Comuni ed alla loro autonoma programmazione finanziaria. Fermo restando che si procederà in tempi ravvicinati a pubblicare uno specifico documento per illustrare nel dettaglio la disciplina del contributo in parola, allo scopo di permettere ai Comuni le opportune valutazioni in merito all'eventuale esercizio della facoltà di istituzione del CON.SCO. si fissano i seguenti elementi:

1. il CON.SCO. è entrata di natura tributaria immobiliare. La sua istituzione non è automatica per legge ma è rimessa alla scelta facoltativa del Comune, che se decide in tal senso deve assumere la relativa deliberazione con la quale viene approvato il Regolamento. Per legge, l'eventuale istituzione e l'adozione dei provvedimenti correlati deve avvenire prima dell'adozione del bilancio di previsione ovvero, se il bilancio è stato adottato prima dell'entrata in vigore della L.P. n. 20/2016, entro il 28 febbraio 2017 (articolo 9bis della L.P. n. 36/1993 – si rinvia anche ai riferimenti normativi illustrati al Paragrafo 5.0 della Guida Operativa IM.I.S.);
2. il CON.SCO. è destinato esclusivamente al finanziamento della spesa correlata alla realizzazione di opere pubbliche. La sua collocazione a bilancio quindi non è sulla parte corrente delle entrate ma su quella straordinaria;
3. il CON.SCO. non possiede una propria disciplina normativa tributaria autonoma. Gli elementi costitutivi discendono solo in parte dalla normativa statale relativa all'Imposta di Scopo (articolo 1 commi 145 e seguenti della L. n. 296/2006, articolo 6 del D.L.vo n. 23/2011, articolo 1 comma 706 della L. n. 147/2013), ed in larga misura invece dalla disciplina dell'IM.I.S. (articolo 13 commi 2 e 5). Nel dettaglio, si ha:
 - a) i presupposti d'imposta, i soggetti attivi e passivi, le basi imponibili, le modalità di applicazione e riscossione, ed in generale tutti gli elementi costitutivi del CON.SCO. sono quelli previsti dalla normativa IM.I.S. (art. 13 comma 2);
 - b) il contributo si applica alla spesa riferita ad una stessa opera pubblica, per una durata massima di 10 anni (articolo 13 comma 2 e articolo 13 comma 5, con rinvio all'articolo 6 comma 1 lettera b) del D.L.vo n. 23/2011);

- c) l'aliquota massima applicabile è pari allo 0,05% annuale (articolo 13 comma 2)¹. L'aliquota si applica secondo le stesse modalità dell'IM.I.S., e quindi può essere articolata per singole fattispecie, per singole categorie catastali, ed essere diminuita fino allo 0,00% anche in modo disgiunto. L'aliquota può essere deliberata in modo differenziato per i singoli anni di applicazione del contributo;
 - d) oltre a tutti gli elementi costitutivi dell'IM.I.S., con il Regolamento CON.SCO. il Comune può introdurre ulteriori esenzioni, agevolazioni, detrazioni e deduzioni in favore di specifiche categorie di soggetti passivi correlati a particolari situazioni reddituali o sociali (naturalmente ritenute meritevoli di tutela e quindi sottratte al concetto di "contributo" per la realizzazione di opere pubbliche tipico del presupposto del CON.SCO.). Si tratta evidentemente di elementi di tipo soggettivo, che devono trovare adeguata disciplina nel Regolamento comunale (articolo 13 comma 3);
 - e) se entro due anni dall'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica al quale è stata correlata l'istituzione del CON.SCO. i lavori non hanno inizio, il contributo versato deve essere rimborsato ai contribuenti. Si tratta di rimborso obbligatorio, automatico e d'ufficio, con applicazione degli interessi nella misura legale (articolo 13 comma 5 , con rinvio all'articolo 1 comma 151 della L. n. 296/2006);
4. per quanto riguarda le opere pubbliche finanziabili con il CON.SCO, si fissano i seguenti principi:
- a) il contributo può essere applicato al finanziamento di qualsiasi opera pubblica comunale (articolo 13 comma 5, con rinvio al combinato disposto dell'articolo 1 comma 149 della L. n. 296/2006 e dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del D.L.vo n. 23/2011);
 - b) l'istituzione del CON.SCO. può essere deliberata, disgiuntamente o in anni diversi, per opere differenti. A ciascuna opera si applicano singolarmente gli elementi costitutivi di cui al precedente punto 3 (articolo 13 comma 2);
 - c) il gettito del CON.SCO. può coprire una percentuale variabile dei costi determinati per l'opera pubblica, fino al 100% della spesa (articolo 13 comma 5 , con rinvio al combinato disposto dell'articolo 1 comma 150 della L. n. 296/2006 e dell'articolo 6 comma 1 lettera c) del D.L.vo n. 23/2011);
 - d) oltre che per quello correlato alle opere pubbliche comunali, il CON.SCO. può essere istituito anche per il finanziamento di opere pubbliche relative ad interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale ai sensi dell'articolo 9 comma 2quinquies della L.P. n. 3/2006. L'articolo 13 comma 6 ha novellato lo stesso articolo 9 comma 2quinquies, prevedendo "opere che interessano due o più Comuni, realizzate anche dalla provincia su iniziativa dei Comuni interessati". Questa formulazione consente quindi l'utilizzo del CON.SCO. per opere sovracomunali, decise e realizzate sia dai Comuni (almeno due), sia dalla provincia in accordo coi Comuni interessati e su iniziativa di questi ultimi. Lo strumento amministrativo per tale decisione congiunta è l'Accordo di Programma di cui all'articolo 17 quater decies comma 1 della L.P. n. 3/2006. L'articolo 11 comma 2 della L.P. n. 20/2016 ha novellato tale norma introducendo, al comma 1, le nuove lettere d bis) e d ter) per consentire il raccordo operativo ed amministrativo con il contributo eventualmente istituito a finanziamento di queste opere sovracomunali. In base alle nuove disposizioni, l'Accordo di programma sotteso alla realizzazione di opere pubbliche finanziate con il CON.SCO. è subordinato all'attivazione preventiva del processo partecipativo disciplinato dallo stesso articolo 17 quater decies;
 - e) per le opere di natura sovra comunale di cui alla precedente lettera d), ogni Comune rimane titolare in modo autonomo in merito alla scelta se istituire o meno il CON.SCO. per il finanziamento delle opere stesse;

¹ Per cui il gettito massimo teorico del CON.SCO. è pari ad un'aliquota dello 0,5% sul totale di 10 anni applicata a tutte le fattispecie IM.I.S. Questo elemento va tenuto in considerazione in fase di determinazione del gettito potenziale in relazione al costo dell'opera pubblica che si intende finanziare con il contributo.

5. se il Comune decide l'istituzione del CON.SCO, deve adottare il relativo Regolamento con il quale vengono stabiliti:
- a) l'opera pubblica da realizzare e l'ammontare della relativa spesa (articolo 13 comma 5, con rinvio all'articolo 1 comma 146 lettere a) e b) della L. n. 296/2006);
 - b) la percentuale di spesa dell'opera pubblica che il Comune intende finanziare - anche fino al 100% - con il gettito del CON.SCO (articolo 13 comma 5 con rinvio all'articolo 6 comma 1 lettera c) del D.L.vo n. 23/2011);
 - c) la durata temporale di applicazione del contributo, fino ad un massimo di 10 anni (articolo 13 comma 5, con rinvio all'articolo 6 comma 1 lettera b) del D.L.vo n. 23/2011);
 - d) l'aliquota applicata alle basi imponibili IM.I.S., nella misura massima dello 0,05% annuo (articolo 13 comma 2), e la relativa articolazione (come sopra illustrato al punto 3 lettera c));
 - e) il rinvio integrale alla disciplina normativa e regolamentare dell'IM.I.S. (articolo 13 comma 2);
 - f) la previsione di eventuali ulteriori (rispetto alla disciplina IM.I.S.) agevolazioni come illustrato al precedente punto 3 lettera d), e la loro disciplina di dettaglio.

C) LA TARIFFA PATRIMONIALE COLLEGATA AL CICLO DEI RIFIUTI

L'articolo 15 della L.P. n. 20/2016 ha integralmente sostituito l'articolo 8 della L.P. n. 5/1998. Nello specifico, la norma ora abrogata fissava i principi in base ai quali la Giunta provinciale poteva approvare il modello tariffario di tipo non tributario relativo al ciclo dei rifiuti (la c.d. "TIA"). Il modello, come noto, è stato approvato con la deliberazione n. 2972/2005, più volte modificata.

Alla luce delle modifiche intervenute nel quadro normativo statale, ed in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 667 e 668 della L. n. 147/2013, la formulazione dell'articolo 8 della L.P. n. 5/1998 non risulta più attuale, anche nella prospettiva della possibile entrata in vigore del modello tariffario non tributario dello Stato.

La novella normativa ora approvata stabilisce quindi che:

- a) la Giunta provinciale potrà adottare, nel corso del 2017, il nuovo modello tariffario in parola (sempre di natura non tributaria), in attuazione dell'articolo 1 comma 667 della L. n. 147/2013, e questo di concerto con il Consiglio delle Autonomie Locali;
- b) il modello tariffario verrà approvato in base ai criteri e principi generali fissati dalla nuova formulazione dell'articolo 8 della L.P. n. 5/1998 ora introdotta;
- c) il nuovo modello tariffario, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, troverà applicazione dal 2018. **Per il 2017 quindi, anche ai fini della manovra di bilancio dei Comuni attualmente in fase di approvazione, rimane in vigore il modello tariffario di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e successive modificazioni, senza alcuna variazione.**

D) NORME IN MATERIA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gli articoli 11 comma 3 e 12 comma 1 della L.P. n. 20/2016 hanno introdotto alcune novità in materia di modalità di riscossione delle entrate locali. In particolare, con l'articolo 11 comma 3 è stato chiarito, anche in relazione alla normativa statale (art. 2bis del D.L. n. 193/2016²), che Trentino Riscossioni può continuare ad acquisire direttamente sul proprio conto i versamenti, posti

² L'entrata in vigore di tale norma, originariamente prevista a far data dal 2 dicembre 2016, è stata posposta all'1 luglio 2017 dall'articolo 13 comma 4 del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, attualmente in fase di conversione.

in essere dai soggetti a ciò tenuti, relativi ad entrate di qualsiasi natura ad essa affidate per la riscossione ordinaria e/o coattiva.

Analogamente, l'articolo 12 comma 1, novellando in tal senso la L.P. n. 36/1993 con l'introduzione del nuovo articolo 9ter, estende la stessa previsione anche alle riscossioni effettuate dalle Società costituite dagli Enti Locali nonché dagli altri organismi, soggetti o strutture previsti e disciplinati dall'Ordinamento dei Comuni regionali in materia di forme di collaborazione intercomunale e di disciplina dei servizi pubblici locali. In sostanza, la norma consente il mantenimento delle modalità di riscossione di tributi ed entrate extratributarie come fino ad oggi effettuate.

Non vi è necessità di adozione di alcun provvedimento da parte degli Enti Locali per l'attuazione di queste disposizioni.

LA MANOVRA DELLO STATO

Di seguito si propone una sintetica illustrazione delle novità intervenute nella normativa statale che assumono rilievo a livello locale.

1. **LA LEGGE N. 232/2016.** La legge di bilancio dello Stato per il 2017 contiene poche disposizioni in materia di tributi locali. Nello specifico si segnalano:
 - a) **Sospensione della potestà tributaria dei Comuni per il 2017 (articolo 1 comma 42).** La norma estende anche al 2017 la sospensione della potestà tributaria dei Comuni già stabilita per il 2016, vietando quindi ogni incremento di pressione fiscale. La disposizione peraltro, come già nel 2016, non trova applicazione all'IMIS in quanto fa riferimento ai tributi locali (o alle addizionali) attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato, mentre l'IMIS è istituita e disciplinata dalla normativa provinciale. Viceversa, il divieto si applica all'addizione comunale IRPEF che quindi non può essere istituita dai Comuni che nel periodo d'imposta 2015 non ne prevedevano l'applicazione, e non può essere aumentata nei Comuni che invece l'avevano istituita. Si precisa che dal blocco dell'aumento sono esplicitamente esclusi i tributi e le tariffe patrimoniali relative al ciclo dell'acqua ed a quello dei rifiuti (per i quali sussiste comunque l'obbligo di copertura dei costi di gestione nella misura del 100%).
 - b) **Termine per l'adozione del bilancio di previsione dei Comuni (articolo 1 comma 454).** Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per i Comuni a livello statale è fissato al 28 febbraio 2017. **Il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2017 dall'art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016.** Fermo restando che la data del 28 febbraio 2017 è attualmente confermata per l'approvazione del bilancio da parte dei Comuni della Provincia di Trento, si segnala che questo slittamento (al 31 marzo 2017) potrà consentire ai Comuni che hanno già adottato il bilancio di previsione 2017 prima dell'entrata in vigore della L.P. n. 20/2016, di avvalersi (se lo riterranno opportuno) della possibilità di riapprovare le deliberazioni in materia di tributi e tariffe comunali ai sensi dell'articolo 9bis della L.P. n. 36/1993. Questo, peraltro, solo nei limiti delle novità normative intervenute dopo l'approvazione del bilancio stesso, come sopra illustrate, alla luce del vincolo in tal senso posto dallo stesso articolo 9bis.
2. **II DECRETO LEGGE N. 193/2016.** si tratta, come noto, del decreto che ha stabilito la soppressione di Equitalia S.p.A. e della sua sostituzione con l'Ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione". Fermo restando che la complessità ed articolazione delle numerose disposizioni contenute nel Decreto sono oggetto di approfondimento in varie sedi ed a vari livelli, e che si attende un'interpretazione operativa organica a livello ministeriale, di seguito si fissano i punti di immediata applicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 1, dall'1.7.2017 Equitalia cessa le proprie funzioni di riscossione ordinaria e coattiva in favore degli Enti Locali;
- b) ai sensi degli articoli 1 comma 3 e 2 comma 2 gli Enti Locali possono decidere (solo esplicitamente con deliberazione, rispetto al meccanismo automatico previsto con Equitalia) l'affidamento delle medesime funzioni al nuovo Ente "Agenzia delle Entrate-Riscossioni", se ed in quanto non abbiano già in essere contratti con altri soggetti (ad esempio Trentino Riscossioni S.p.A.);
- c) ai sensi dell'articolo 7quater comma 6, la notifica dei provvedimenti tributari (anche di accertamento quindi) può essere effettuata a mezzo di PEC;
- d) ai sensi dell'articolo 7quater comma 18, ai termini temporali collegati al procedimento di accertamento con adesione si applica la sospensione estiva delle "ferie giudiziarie" di 30 giorni.

Si ricorda infine che, come già segnalato con altra pubblicazione su questo sito (alla quale si rinvia per il dettaglio e per l'illustrazione degli effetti in materia di tributi locali), con il D.M. dd. 7 dicembre 2016 la misura degli interessi legali è fissata allo 0,1% a far data dall'1.1.2017.

Trento, 3 gennaio 2017